

Statuto ed Regolamento

0.816

ARCADIA  
ACCADEMIA LETTERARIA ITALIANA

---

STATUTO E REGOLAMENTO

Estratto da  
«Arcadia» Accademia Letteraria Italiana  
Serie 3<sup>a</sup> - Vol. II - Fascicolo 3<sup>o</sup>



SCHEDATO

ROMA  
PRESSO LA SEDE DELL'ACCADEMIA  
PIAZZA S. AGOSTINO, 8  
1950

ACCADEMIA  
LUCASIANA

STATUTO E REGOLAMENTO



ARCADIA  
ACCADEMIA LETTERARIA ITALIANA

STATUTO

Art. 1. — L'Arcadia, Accademia letteraria italiana, si propone di promuovere lo studio della nostra letteratura.

Art. 2. — L'Accademia si compone di ottanta soci ordinari, di cento soci corrispondenti ed eventualmente di soci onorari, in numero indeterminato.

Art. 3. — I soci ordinari sono nominati fra i cittadini italiani e di paesi di lingua italiana meritatamente noti nel campo degli studi letterari; i corrispondenti specialmente fra i giovani che nel medesimo campo abbiano data già buona prova del loro ingegno.

La nomina a socio onorario può essere conferita a persone d'insigne merito o grado religioso o civile.

Possono essere nominati soci corrispondenti e onorari anche degli stranieri, ma in numero non superiore alla metà dei corrispondenti e degli onorari nazionali.

Art. 4. — Il Savio Collegio propone all'Assemblea Generale di votare a scrutinio segreto le designazioni di nuovi soci ordinari e corrispondenti, indirizzate al Custode Generale entro il mese di dicembre da parte almeno di 2 soci ordinari e preventivamente sottoposte all'esame della Commissione speciale.

Il medesimo delibera sulla promozione dei corrispondenti a soci ordinari e ne propone la conferma all'Assemblea Generale che vota a scrutinio segreto.

Il Direttore della Biblioteca Angelica è nominato socio ordinario dal Savio Collegio e ne fa parte. Egli ha la cura della Biblioteca e dell'Archivio dell'Accademia.

Art. 5. — Organi dell'Accademia sono:

a) Il Savio Collegio, al quale spetta la direzione e l'amministrazione dell'Accademia. Esso si compone del Custode Generale, del Procustode, di un Segretario e di sei consiglieri.

b) L'Assemblea dei soci ordinari.

c) Il Ceto Universo composto di tutti i soci.

Art. 6. — Il Custode Generale, il Procustode, il Segretario e i consiglieri sono nominati dall'Assemblea dei soci ordinari da convocarsi dentro il mese di giugno, secondo le norme stabilite dal regolamento. Durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 7. — Il Custode Generale rappresenta legalmente l'Accademia; convoca e presiede le adunanze e ne fa eseguire le deliberazioni; firma tutti gli atti; nomina alle cariche per le quali non sia diversamente previsto dal presente statuto.

Il regolamento stabilisce le attribuzioni del Segretario e dei consiglieri.

Art. 8. — Il Savio Collegio delibera sui provvedimenti ad esso sottoposti dal Custode Generale; presiede al funzionamento amministrativo dell'Accademia; propone all'Assemblea di votare sui nomi dei nuovi soci; vigila sulla pubblicazione degli atti accademici.

Il Savio Collegio si aduna ogni qualvolta il Custode Generale lo ritenga opportuno.

Art. 9. — L'anno accademico decorre dal 1° novembre al 30 giugno dell'anno successivo.

Nel mese di gennaio di ogni anno il Custode Generale convoca l'assemblea dei soci ordinari per invitarli a:

- a) discutere sulla relazione morale e finanziaria;
- b) nominare tre revisori dei conti, due effettivi e uno supplente;
- c) proporre per iscritto i nuovi soci con un breve cenno alla loro attività letteraria;
- d) deliberare sopra ogni argomento che al Custode Generale paresse opportuno chiarire.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti e sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 10. — Nella prima tornata inaugurale il Segretario fa una relazione sull'attività dell'Accademia dell'anno precedente; quindi il Custode Generale, o un socio da lui designato, svolge un argomento che faccia da prolusione all'anno accademico.

Art. 11. — L'Accademia pubblica i suoi «Atti» nei quali, oltre alle comunicazioni fatte nelle tornate, possono essere accolte ricerche originali su argomento letterario di soci e, in seguito al parere favorevole del Custode Generale, anche di estranei.

Art. 12. — L'Accademia compilerà un regolamento per il suo funzionamento interno, che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci ordinari.

## REGOLAMENTO

Art. 1. — L'Accademia esplica la sua attività mediante:

- a) riunioni tra i soci per comunicazioni e discussioni;
- b) conferenze e lezioni, che potranno essere tenute anche da estranei su invito del Custode Generale;
- c) pubblicazioni;
- d) concorsi e assegnazioni di premi ad opere letterarie.

Art. 2. — Le adunanze, le conferenze e le lezioni sono pubbliche. L'ordine del giorno delle riunioni di cui ai commi a) e b) dell'art. 1 è comunicato nell'invito ai soci almeno tre giorni prima di ciascuna riunione. Esso è compilato dal Custode Generale e dal Segretario, tenendo conto di proposte presentate dai soci almeno dieci giorni prima della data fissata per ciascuna riunione.

Art. 3. — È in facoltà del presidente dell'adunanza consentire che si presentino comunicazioni non messe all'ordine del giorno, purchè il Custode Generale, o chi per lui presiede, ne sia informato prima dell'apertura dell'adunanza.

Art. 4. — Ogni socio può, con lettera diretta al Custode Generale, in nome proprio o di colleghi, proporre per una prossima adunanza la trattazione di un argomento che interessi la cultura. Il Custode Generale giudica dell'opportunità di tali proposte, o chiede su di esse il parere del Savio Collegio.

Art. 5. — Il Segretario redige i verbali delle adunanze pubbliche e private e cura la stampa e la diffusione delle pubblicazioni accademiche.

Art. 6. — Il Direttore della Biblioteca Angelica adempie anche alle funzioni di Vice-segretario.

Art. 7. — Un altro membro del Savio Collegio ha dal Custode Generale l'incarico di amministrare e conservare le pubblicazioni accademiche.

Art. 8. — Il Vice-segretario coadiuva e sostituisce, in caso di necessità, il Segretario nelle mansioni di cui all'art. 5, tiene al corrente i registri dei soci e la corrispondenza ufficiale dell'Accademia; ha per incarico del Custode Generale la sorveglianza sui locali e sul personale.

Art. 9. — La biblioteca è composta del vecchio fondo e degli incre-

menti successivi dal 1925 in poi. I nuovi acquisti hanno principalmente lo scopo di raccogliere:

- a) scritti degli Arcadi;
- b) opere che trattino dell'Arcadia, delle sue vicende storiche e degli influssi da essa esercitati in Italia e fuori;
- c) opere che riguardino il movimento di quegli studi che sono oggetto dell'attività dell'Accademia.

Art. 10. — All'incremento del nuovo fondo si provvede:

- a) con omaggi degli scritti dei soci;
- b) con doni di estranei;
- c) col ricavato dalla vendita di doppioni del fondo antico, la quale vendita in nessun caso potrà farsi senza un'apposita deliberazione del Savio Collegio;
- d) col ricavato dalla vendita del periodico e di altre pubblicazioni accademiche;
- e) con una somma da stanziarsi anno per anno nel bilancio accademico;
- f) col cambio delle pubblicazioni.

Art. 11. — Al servizio della biblioteca provvede il personale della Biblioteca Angelica incaricato dal suo Direttore, d'accordo con il Custode Generale.

Art. 12. — La lettura e il prestito dei libri della biblioteca dell'Arcadia sono regolati secondo le norme vigenti nelle Biblioteche Governative,

Art. 13. — La consultazione delle carte dell'archivio sarà consentita ai soci e agli estranei sotto la responsabilità dell'Archivista.

Art. 14 — I soci si distinguono in:

- 1) ordinari
- 2) corrispondenti
- 3) onorari
- 4) emeriti
- 5) in soprannumero.

I corrispondenti, che non possono superare il numero di 100, concorrono all'attività culturale dell'Accademia con comunicazioni, lezioni, o conferenze.

Emeriti sono coloro che, per la tarda età o per motivi di salute, non potendo più partecipare alle adunanze, sono stati trasferiti dal Savio Collegio in questa speciale categoria.

Quei soci ordinari o corrispondenti, che per tre anni di continuo non abbiano preso parte alle adunanze, senza giustificati motivi, per delibe-

razione del Savio Collegio saranno registrati fra i soprannumero. Per determinare il triennio dell'assenza si esamina il registro nel quale i soci che intervengono alle adunanze debbono apporre la firma.

Art. 15. — Ogni anno in una seduta da tenersi non più tardi del mese di dicembre, il Custode Generale presenta all'Assemblea dei soci ordinari l'elenco di coloro a cui possa applicarsi l'ultimo comma dell'articolo 14 del Regolamento.

L'Assemblea, esaminati i vari casi, delibera sull'applicazione del suddetto articolo e quindi il Custode Generale, tenuto conto anche dei soci defunti, proclama il numero dei posti vacanti nelle categorie dei soci ordinari e corrispondenti. Nella stessa adunanza invita i soci ordinari a mandare al Custode Generale le proposte dei nuovi soci.

I soci ordinari che intendono proporre la nomina di un nuovo socio dovranno farne domanda per iscritto al Custode Generale aggiungendo l'indicazione dei titoli del candidato.

Il Custode Generale affida l'esame di tali proposte all'apposita commissione la quale ne riferirà per iscritto al Savio Collegio.

Il Savio Collegio esamina la relazione dei commissari, discute eventualmente le proposte e infine compila l'elenco definitivo dei candidati.

Il Custode Generale convoca l'assemblea dei soci ordinari per la nomina dei nuovi soci, che avverrà mediante votazione a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 16. — Il volume annuale degli Atti conterrà integralmente o in riassunto le comunicazioni presentate nelle adunanze pubbliche e il resoconto delle discussioni. Inoltre vi saranno pubblicati gli atti ufficiali dell'Accademia.

Art. 17. — Previa l'approvazione del Savio Collegio, il volume potrà contenere scritti anche di estranei, ma presentati da un socio il cui nome dovrà comparire sotto il titolo.

Art. 18. — La redazione degli Atti è affidata all'accademico segretario.

Art. 19. — Gli atti sono distribuiti gratuitamente ai soci ordinari. Il Savio Collegio stabilisce per ogni volume il prezzo di vendita al pubblico e le facilitazioni da concedere ai soci corrispondenti che vogliano acquistarlo.

Art. 20. — Pubblicazioni di volumi singoli o serie di volumi potranno essere intraprese dall'Accademia.



~~96~~  
casio

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

